

STATUTO ANID versione del 13 dicembre 2021

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

E' costituita l'Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione A.N.I.D.

La sede è in Forlì, all'indirizzo deciso dal Consiglio Direttivo, e potrà essere trasferita in qualsiasi altra sede in Italia sempre a seguito di delibera del Consiglio Direttivo in carica e non comporterà modifiche dello Statuto.

L'Associazione può istituire in altre città, anche all'estero, sedi secondarie e/o uffici.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

L'associazione si propone:

1. di rappresentare il settore imprenditoriale della Disinfestazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e di ogni e qualsiasi organizzazione di carattere pubblico e privato avente scopi attinenti direttamente o indirettamente ai propri
2. di favorire il progresso delle imprese operanti nel settore della Disinfestazione, anche promuovendo la maggior collaborazione fra le associate
3. di curare l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutti i problemi sindacali, giuridici, sociali, tecnici, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano;
4. di svolgere, conseguentemente, funzioni ed attività quali:
 - a. tutelare le attività delle imprese associate su un piano complessivo, oltre che economico e sindacale, anche stipulando accordi e convenzioni, sia a livello nazionale che comunitario, nonché contratti e discipline collettive;
 - b. studiare i vari aspetti e problemi connessi al settore e ricercando le soluzioni più adeguate;
 - c. considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante
 - d. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni, corsi formativi e manifestazioni su temi di interesse del settore;
 - e. promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l'adozione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di politiche economiche ed industriali, di processi di ammodernamento delle PP. AA. che rispondano agli interessi delle associate e consentano un contesto competitivo ai servizi di Disinfestazione, di Derattizzazione, di Disinfezione, di Sanificazione, e di Gestione degli infestanti e dei contaminanti sui quali la normativa di settore consente di intervenire ed in generale, di Igiene Ambientale.
 - f. sensibilizzare enti pubblici, associazioni, e privati e cittadini in generale sulle attività svolte nell'ambito del pest control e sull'importanza della gestione di campagne specifiche e di monitoraggio, in particolare nell'ambito della "salus publica"

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione, fra l'altro:

1. certifica ufficialmente l'appartenenza delle imprese della Disinfestazione all'Associazione Nazionale;
2. provvede a rappresentare adeguatamente il settore in Europa, anche in collegamento con le altre Associazioni Nazionali di categoria;
3. promuove la qualità dei servizi resi dalle imprese ed attua sistemi di certificazione della stessa;
4. realizza interventi di formazione per il settore, finalizzati ai migliori standard qualitativi;
5. promuove la costituzione di consorzi e/o di aggregazioni di imprese associate;
6. ha facoltà di istituire collegi di conciliazione e di arbitrato intesi a dirimere conflitti di interessi tra le imprese associate;
7. può inoltre aderire ad Enti e/o organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale, ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
8. ha facoltà di costituire, partecipare o contribuire a fondazioni e/o istituzioni specializzate e/o società nell'ambito degli scopi dell'associazione.
9. rappresenta le associate innanzi a qualsiasi autorità politica, ente, istituto, ufficio o Commissione, nonché in convegni e congressi ove siano in discussione questioni e temi riguardanti il settore;
10. rappresenta ed assiste le associate nelle soluzioni delle questioni relative ai loro generali problemi in materia di rapporti di lavoro;
11. fornisce alle associate, a loro richiesta, tutta la possibile assistenza sui vari aspetti dell'attività espletata;
12. coltiva e sviluppa lo spirito di solidarietà tra le associate;
13. favorisce il dialogo e la conoscenza dei problemi settoriali attraverso la diffusione di studi e pubblicazioni specifiche;
14. provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti l'attività delle associate e dell'intero settore.

L'Associazione persegue i propri scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza. Essa adotta un proprio Codice Deontologico ed un Regolamento d'uso del marchio A.N.I.D. ed ispira ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando gli associati alla loro osservanza.

Nell'ambito della propria attività sindacale e di categoria non sono da considerarsi commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli Associati, in ottemperanza all'art. 148 comma 3 del TUIR – D.P.R. 917/1986.

A tale scopo si recepisce interamente quanto previsto al comma 8 del citato art. 148.

TITOLO II

SOCI -DEFINIZIONI - OBBLIGHI ASSOCIATIVI - SANZIONI - CESSAZIONE

Art. 3 Soci

All'Associazione possono aderire, quali Soci, le Imprese esercitanti attività di Disinfestazione, Derattizzazione, e Disinfezione, Sanificazione le imprese di produzione e/o commercio di prodotti, attrezzature, forniture e servizi, anche tecnologici, direttamente attinenti alle attività svolte dalle imprese associate

e comunque le imprese le cui attività siano riconducibili a quelle del settore, situate nel territorio nazionale.

Nel termine **“Disinfestazione”** si intendono comprese le attività ed i procedimenti tendenti alla eliminazione dall'ambiente dei vettori responsabili della trasmissione di agenti patogeni.

Quando tali agenti sono rappresentati da roditori, ci si intende riferire ad attività di **“Derattizzazione”**.

La **“Disinfezione”** riguarda attività e procedimenti chimici e/o fisici tendenti alla eliminazione o controllo di tutti i microrganismi indesiderati, patogeni e non.

La **Sanificazione** riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione, ovvero quanto la normativa cogente prevede al riguardo.

In termini generali possono associarsi le aziende che operano direttamente o indirettamente nella gestione degli infestanti e dei contaminanti laddove la normativa di settore consente di intervenire.

In campo internazionale le attività di cui trattasi sono riconducibili ai termini “Pest Management”, “Pest Control”, “Pest Proofing”

Art. 4 Iscrizione ed obblighi associativi

Per aderire all'Associazione le Imprese debbono presentare domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, il cui fac-simile verrà fornito dall'Associazione.

Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata e fornite tutte le notizie richieste.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente.

L'accoglimento della domanda di iscrizione impegna l'associata per l'anno in corso e tale impegno si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno che l'associata non dichiari formalmente di recedere dall'Associazione con lettera raccomandata o P.E.C. entro il 31/12 dell'anno precedente.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associata si obbliga ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale, all'osservanza del presente Statuto e del Codice Deontologico e di Uso del Marchio A.N.I.D. e di ogni altro Codice di comportamento che l'Associazione sottoscrive, al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto, ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonché ogni disposizione, delibera e norme adottate dagli organi associativi, fatta salva la facoltà di recesso di cui al punto 4 dell'art. 7.

Le associate sono altresì tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti sia per fini contributivi che per scopi ed attività statutariamente previste.

Esse si obbligano, in particolare, alla piena osservanza dei contratti e regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall'Associazione, fatte salve condizioni “erga omnes” di miglior favore, che comunque garantiscano la professionalità degli addetti in termini di declaratoria ed inquadramento.

L'inosservanza o il rifiuto dell'Associato alle incombenze di cui al presente articolo potrà essere oggetto di provvedimenti da parte degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Le quote di iscrizione versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 Rappresentanza delle Imprese associate

Le Imprese associate sono rappresentate dal titolare o legale rappresentante o dall'amministratore delegato o da dirigenti dell'impresa muniti di delega formalmente espressa

Art. 6 Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto a partecipare alle Assemblee;
- b) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- c) esclusione dall'Associazione conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 4.

Le predette sanzioni, verranno adottate dal Consiglio, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Contro le sanzioni è dato ricorso ai Probiviri nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione che avverrà per lettera raccomandata con RR o P.E.C.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 7 Cessazione della qualità di associata

La qualità di associata si perde:

- 1) per cessazione dell'attività esercitata dall'impresa;
- 2) per disdetta del rapporto associativo;
- 3) per il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'adesione all'Associazione;
- 4) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata da gravi inadempienze agli obblighi imposti dalle norme cogenti, dallo Statuto associativo, dai Regolamenti e dai Codici associativi ed Etici.

Costituiscono altresì grave inadempienza la violazione delle direttive associative in qualsiasi materia e la morosità nel pagamento dei contributi, sia ordinari che straordinari, che si protragga per oltre tre mesi dalla sua contestazione avvenuta con R.R. o P.E.C. fermo comunque restando l'obbligo di corrispondere i contributi arretrati.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta Esecutiva
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri

- il Tesoriere.

Art. 9 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, vale a dire dalle Imprese associate ed in regola con gli impegni assunti con il presente Statuto, con particolare riferimento agli obblighi contributivi.

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea può essere convocata quando il Consiglio direttivo nazionale lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 delle associate aventi diritto, con apposita domanda contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata R.R. o P.E.C. o posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in 1° e 2° convocazione, nonché la comunicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, in caso di urgenza, può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità sopra previste

L'Assemblea può svolgersi anche in streaming o altra tecnologia a distanza, a tale fine i partecipanti devono registrarsi mediante sistema che abbia piena valenza legale, che sia verificato dal Garante della Privacy, e che assicuri un voto online, legittimo e sicuro.

Le votazioni potranno essere aperte con voto a distanza anche fino a 7 giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea e si chiuderanno, in ogni caso, con la chiusura delle fasi di voto assembleari

Art. 10 - Riunioni dell'Assemblea - Deliberazioni

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto. Le Assemblee sono valide in seconda convocazione, vale a dire trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti, salvo quanto previsto all'articolo 30.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 18 o, in caso anche di loro assenza, da uno degli intervenuti designato dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti secondo quanto previsto dal presente articolo e seguendo il principio del voto singolo: una testa, un voto.

I sistemi di votazione sono proposti dal Presidente dell'Assemblea ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea stessa.

I Soci non in regola con i contributi associativi non hanno diritto a partecipare alle votazioni

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo che l'assemblea decida, a maggioranza, diversamente.

Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali inerenti le operazioni di scrutinio nelle votazioni previste sono firmati dagli scrutatori.

Art. 11 Assemblea – Votazioni per la elezione delle Cariche Sociali

In caso di votazioni per la elezione di cariche sociali, viene costituita una Commissione di verifica poteri che, coadiuvata dal Tesoriere, verificherà la ammissibilità dei presenti alla votazione. La Commissione procederà inoltre allo scrutinio dei voti espressi e redigerà un verbale dei risultati. La elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo avverrà per mezzo di schede siglate dalla Commissione Verifica Poteri. Ogni Impresa votante dovrà scrivere l'Impresa prescelta e non potrà indicare più di sette Consiglieri da eleggere. La scheda portante l'indicazione di un numero maggiore di Imprese candidate è nulla.

Le votazioni potranno essere aperte con voto a distanza anche fino a 7 giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea e si chiuderanno, in ogni caso, con la chiusura delle fasi di voto assembleari

I Soci non in regola con i contributi associativi non hanno diritto a partecipare alle votazioni.

Art. 12 Dichiarazione di trasparenza

In sede di Assemblea convocata per la elezione dei Componenti gli Organi Direttivi della Associazione, le Imprese partecipanti devono dichiarare preventivamente in forma scritta, da consegnare alla Commissione Verifica Poteri, che lo comunicherà all'Assemblea, l'eventuale esistenza di partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, anche attraverso il possesso di quote da parte dei Soci, come pure l'esistenza di Associazioni Temporanee di Impresa o di Consorzi o contratti di rete in atto con altre Imprese associate.

La mancata comunicazione rende annullabile la eventuale elezione di una Impresa che si trovasse nelle condizioni indicate.

Della impugnazione decide il Collegio dei Probiviri, secondo le modalità di cui al successivo art. 22

Art. 13 Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) emanare le direttive generali per il perseguimento delle finalità associative;
- e) deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, compresi i criteri e l'ammissibilità delle adesioni, ed i problemi di ordine generale concernenti l'attività sindacale, sociale ed economica;
- f) compiere tutti quegli atti e/o svolgere quelle attività rivolte al raggiungimento dei fini sociali di tutela, difesa e promozione degli interessi imprenditoriali delle imprese associate;
- g) deliberare annualmente sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, nonché sulla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) procedere alle eventuali modifiche statutarie;
- i) ratificare l'ammontare dei contributi associativi, sia ordinari che straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- l) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

Art. 14 - Composizione e convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da n.15 componenti, eletti dall'Assemblea delle Imprese associate

L'Impresa risultante eletta nel Consiglio Direttivo dell'A.N.I.D. comunicherà entro 10 giorni il nominativo del proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, che dovrà avere le medesime caratteristiche di cui al precedente art. 5). Qualora, nel corso del mandato, dovesse sostituire il proprio rappresentante, la Società eletta provvederà a tale comunicazione da parte del proprio Rappresentante Legale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Non può essere rieletta, per il mandato successivo, l'Impresa il cui rappresentante, nel mandato precedente, non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni indette o che, ai sensi dell'art. 6 sia stata dichiarata decaduta dalla carica.

Per essere valida la partecipazione al direttivo, la presenza allo stesso deve essere per un tempo superiore alla metà della durata dell'incontro.

Allo stesso modo il consigliere che non partecipa ad almeno la metà delle riunioni nel corso di un anno solare, decade dalla carica e subentra al suo posto la prima azienda non eletta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, a mezzo di avviso da spedire, mediante raccomandata AR o P.E.C. o posta elettronica, ai rappresentanti almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri, con apposita domanda contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

La lettera di convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, con il relativo ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato dal Presidente, con avviso spedito almeno 3 giorni prima della adunanza. La convocazione deve comunque contenere gli elementi di cui al precedente capoverso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipa, secondo le modalità definite nel Regolamento del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei componenti eletti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissioni o di cessazione di qualche Impresa associata rappresentata in Consiglio nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti risultante dall'apposito verbale.

In mancanza di ciò si procede per cooptazione, con ratifica da parte dell'Assemblea successiva, ovvero per nuova elezione.

I rappresentanti così nominati rimangono in carica per l'intero mandato fino alla scadenza del Consiglio Direttivo

Qualora il numero dei rappresentanti sia ridotto a meno di due terzi, il Consiglio Direttivo si intende dimissionario e si deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese, mediante convocazione dell'Assemblea a cura del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri; possono inoltre partecipare, sempre senza diritto di voto, figure terze, previo invito da parte del Consiglio, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione dell'Associazione ed allo svolgimento della sua attività.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

1. eleggere il Presidente dell'Associazione;
2. eleggere due Vice Presidenti dell'Associazione;
3. fissare le direttive generali dell'Associazione, nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea, e verificare successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
4. nominare eventualmente il Segretario Generale;
5. nominare il Tesoriere;
6. determinare l'ammontare e le modalità di esazione dei contributi associativi;
7. esaminare e definire annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che deve avere anche la natura di rendiconto economico e finanziario, proposti dal Tesoriere al Consiglio Direttivo e redigere la relazione di accompagnamento;
8. approvare la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, predisporre accordi economici con rappresentanze di altre attività, emanare direttive ed istruzioni di carattere generale da applicarsi alle imprese associate;
9. costituire particolari uffici o servizi e promuovere ogni altra iniziativa nell'interesse e a vantaggio delle imprese associate.
10. provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
11. costituire Commissioni tecniche speciali per l'esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi Presidenti e componenti;
12. decidere sulle domande di ammissione all'Associazione, sulla base di quanto indicato all'art. 3.
13. eleggere a maggioranza un Vice Presidente e n. 2 Consiglieri componenti della Giunta Esecutiva (oppure 1 Consigliere se presente il Segretario Generale).

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, anche non Soci.

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il controllo finanziario ed amministrativo dell'Associazione ed il riferirne in Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di esprimere pareri consultivi.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Presidente uscente, al fine di garantire la massima continuità nella conduzione della Associazione, ha diritto a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, con diritto di voto, ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, fino alla successiva elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può attribuire a taluno dei componenti il Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune delle mansioni a lui assegnate dal presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla esecuzione delle delibere assunte, adempie alle attribuzioni che gli siano state demandate da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dagli Organi dell'Associazione.

Art. 18 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti sostituiscono in caso di temporaneo impedimento il Presidente nelle sue funzioni, in primis nella persona del Vice Presidente anziano di appartenenza all'Associazione o di età anagrafica e, in caso di assenza o impedimento, nella persona del secondo Vice Presidente. Possono ricoprire l'incarico per non più di due mandati consecutivi.

Art. 19 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, se presente, è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente che lo sceglie, fra i consiglieri eletti, e ne attribuisce le deleghe.

Art. 20– La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva della Associazione è composta dal Presidente, da 1 Vice Presidente, da 2 Consiglieri (oppure dal Segretario Generale, se nominato, e da 1 Consigliere) e dal Tesoriere. Alla Giunta, partecipa anche il Presidente Uscente con funzioni consultive e senza diritto di voto. Possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta, altre persone, su decisione del Presidente.

La Giunta si riunisce, anche da remoto, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, con lettera scritta o P.E.C. o per posta elettronica, con un preavviso di almeno tre giorni. Le riunioni saranno comunque valide se sono presenti più della metà dei componenti con diritto di voto.

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

1. attuare le delibere del Consiglio Direttivo;
2. prendere iniziative la cui tempestività non consenta la convocazione del Consiglio Direttivo, da comunicare e ratificare dallo stesso Consiglio Direttivo;
3. nominare, in caso di urgenza, rappresentanti della Associazione in Enti o Comitati, da ratificare da parte del Consiglio Direttivo;
4. proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore della Associazione.
5. procedere alla gestione del personale della Associazione

I Componenti della Giunta Esecutiva durano in carica per il medesimo periodo e mandato del Consiglio Direttivo che ne stabilisce gli incarichi. In caso di urgenza prende ogni deliberazione di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione utile convocata. Le riunioni della Giunta sono verbalizzate da un componente della Giunta facente le funzioni di Segretario anche attraverso la registrazione delle riunioni.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o dal Componente anziano.

Art. 21 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed in conformità alle previsioni del bilancio preventivo.

Il Tesoriere ha il compito di verificare periodicamente le risultanze della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tenendone informati il Presidente ed i Vice Presidenti, in particolar modo relativamente alla esazione dei contributi associativi, segnalando tempestivamente eventuali problematiche e proponendo interventi al riguardo.

Egli ha la firma disgiunta da quella del Presidente per gli atti amministrativi.

Inoltre riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del bilancio consuntivo.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, scegliendo anche non Soci.

Esso ha i seguenti compiti:

- a) di esprimere, quando ne sia fatta richiesta anche da una sola delle parti, ovvero ne sia investito da parte del Consiglio Direttivo, pareri o decisioni su qualsiasi controversia di ogni natura (organizzativa, tecnica, economica e quant'altro) che possa comunque sorgere fra i soci e l'Associazione, ovvero fra i soci stessi, comprese le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché pareri sui casi di proposte di esclusione dall'Associazione di imprese associate;
- b) di vigilare sul corretto comportamento delle associate, nell'ambito del presente Statuto e del più generale obiettivo di perseguire la maggior solidarietà e collaborazione fra le associate anche in rapporto al mondo esterno. A tal fine, può prendere in esame segnalazioni che provengano da parte di non associati ovvero procedere sulla base di proprie notizie, circa fatti che ritenga pregiudizievoli e può inoltre disporre la decadenza dalle cariche associative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile, la permanenza dei titolari nelle cariche stesse.

Nei casi di cui al presente punto b) il Presidente del Collegio dispone per la convocazione delle parti interessate.

I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento.

Essi sono tenuti ad osservare il massimo riserbo su tutto quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell'esercizio delle medesime.

Il Presidente del Collegio stabilisce di volta in volta la procedura ed il Collegio, salvo quanto previsto nel presente Statuto, esplica le proprie funzioni senza particolari formalità.

Il Collegio può richiedere a tutte le parti interessate ogni informazione e documentazione ritenute idonee agli accertamenti necessari, limitatamente ai casi in esame, per giungere ai propri pareri e decisioni come, a titolo meramente esemplificativo, capitoli, contratti, atti concessionari, libri paga, libri matricola, licenze amministrative, polizze assicurative, documentazione fiscale, previdenziale, ecc.

Le imprese associate hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, la documentazione nonché di fornire le informazioni oggetto della richiesta del Collegio; eventuali inadempienze, parziali o totali, costituiscono comportamento valutabile dal Collegio ai fini della propria decisione.

Le decisioni del Collegio sono definitive, ad eccezione di quelle di cui al precedente punto b) di questo articolo per le quali è ammesso ricorso, entro 30 giorni, dal ricevimento della decisione, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo nazionale cui spetta la decisione definitiva.

Le decisioni sono depositate presso la Segreteria che ne notifica copia alle parti ed agli altri eventuali interessati.

Il testo dell'estratto è predisposto dal Presidente del Collegio.

Le imprese associate sono tenute ad osservare le decisioni del Collegio e non possono utilizzarle, nemmeno parzialmente, per fini pubblicitari o promozionali.

Se i soggetti tenuti ad osservare le decisioni del Collegio non vi si attengono il Collegio dispone che dell'inadempimento venga data idonea notizia, a cura dell'Associazione, con i mezzi più opportuni e ne dà formale comunicazione al Consiglio Direttivo per gli effetti degli artt. 4 e 6 del presente Statuto.

Indipendentemente da quanto sopra previsto, il Collegio dei probiviri, ovvero i suoi membri, possono anche, su concorde richiesta delle parti, costituirsi in Collegio arbitrale libero o irrituale fungendo da amichevoli compositori per la risoluzione di determinate controversie e decidendo con un lodo.

In tale caso verranno osservate le norme di legge di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.

La carica di membro nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Art. 23 Nomina di Esperti

Il Consiglio Direttivo può nominare Esperti, con funzioni consultive, individuati nell'ambito di soggetti per i quali sia comprovata una vasta esperienza nel settore della disinfezione o comunque per qualità professionali e tecniche connesse con le problematiche delle imprese associate. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo la nomina di altre funzioni ed incarichi quali il Segretario, Rappresentanti in seno alle Istituzioni Nazionali ed Estere, Rappresentanti sindacali, Presidenze Onorarie, eccetera.

Essi potranno anche non essere soci dell'Associazione.

Art. 24 - Rappresentanti regionali

Il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti dell'Associazione sul territorio nazionale, con carattere regionale o comprensoriale, fissandone le funzioni, gli incarichi e la rappresentatività.

I Rappresentanti regionali o comprensoriali durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Consiglio Direttivo può revocare tale incarico in qualsiasi momento.

Art. 25 - Cariche associative

Le persone designate a ricoprire cariche associative non possono farsi sostituire.

L'elezione degli organi dell'associazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo e attivo.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le persone investite di cariche associative ispirano i propri comportamenti ai Codici etici associativi.

TITOLO IV

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione

I beni mobili ed immobili acquisiti, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, gli investimenti nonché le erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuati, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e per la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 27 - Divieto di distribuzione Utili, Riserve o Capitale.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che, la destinazione o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.

Art. 28 Bilancio preventivo e consuntivo

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, vengono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituiti da stato patrimoniale e conto economico che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I bilanci sono opportunamente articolati ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento, la situazione finanziaria e gli impieghi per area di attività.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio Direttivo.

La gestione agli effetti amministrativi si inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati, che le comunica per iscritto al Consiglio Direttivo.

Sulle proposte di modifica delibera l'assemblea con le stesse modalità di cui all'Art. 10.

L'Assemblea può deliberare sulle proposte di modifiche statutarie anche per referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere concesso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per posta elettronica – o comunque, tramite, altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione – con la quale viene indetto il referendum.

Il referendum è indetto dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, con indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, adottata col voto favorevole di tante aziende che rappresentino i tre quarti del numero totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate aventi diritto.

L'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore e ne determina i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa disposizione o destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Disposizioni di attuazione e transitorie.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, ove se ne reputi l'opportunità, di emanare eventuali norme di applicazione e/o esecuzione del presente Statuto, redigendo il relativo Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.